



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 18 del 17/04/2012

OGGETTO : D.LVO 163/2006 ART.125. REGOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUIBILI E DEI SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA. RIAPPROVAZIONE. REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.84 DEL 10.11.2011.

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17,05 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: SERRA -DOMINI -MALANDRINO - ANDREIUOLO - PESCA - GIULIANO.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo Coppola, Raffaele Carbone, Eugenio Benevento, Francesco Crispino, Angelo Coccaro .



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente: SINDACO

Oggetto: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, e successive modifiche ed integrazioni. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.11.2011. Riapprovazione del *Regolamento* dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia.

PREMESSO:

- che l'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi *in economia*;
- che il medesimo articolo 125 stabilisce, al comma 6, che *"i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze ..."*, e al comma 10 che *"l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante"*;
- che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella PARTE II - Titolo VIII - Capo III - detta norme specifiche per i lavori in economia, e nella IV - Titolo V - Capo II - detta norme specifiche per l'acquisizione di servizi e forniture in economia;
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.11.2011 fu approvato il *Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia* redatto dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

VISTO il [Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 - reso dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici](#) a chiarimento del contrasto tra il disposto dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *"venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati articoli sono stati sottoposti dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106"*

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al summenzionato *Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia*;

DATO ATTO:

- che Questo Comune è interessato dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;
- che l'articolo 38, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000 stabilisce che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio Comunale può adottare soltanto gli atti urgenti e improrogabili;

VISTO il *Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia* come modificato dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici;

CONSIDERATO che l'approvazione del predetto *Regolamento* è urgente e improrogabile per adeguare la disciplina dei *lavori, servizi e forniture in economia* di cui

all'articolo 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo stesso d. lgs. ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e rendere più snella e spedita l'azione amministrativa;

RITENUTO:

- di revocare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.11.2011;
- di riapprovare il predetto *Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia*;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Revocare, per i motivi esposti in narrativa, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.11.2011.
3. Riapprovare il *Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia* redatto dall'arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili di posizione organizzativa.

Agropoli, lì _____

Firma del proponente
f.to Avv. *Francesco Alfieri*

Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia

(approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17 aprile 2012)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Presente Regolamento individua i lavori eseguibili ed i beni ed i servizi acquisibili in economia e ne disciplina le modalità, i limiti e le procedure in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 17 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.
2. Gli interventi in economia devono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate ai Responsabili dei Servizi nel Piano esecutivo di gestione.
3. La determinazione di impegno costituisce la prima fase del procedimento con la quale è indicata la ragione dell'intervento e sono determinati il soggetto affidatario e la somma da pagare.
4. Nel caso di interventi, resisi necessari per sopraggiunte impreviste esigenze, per i quali non è prevista alcuna disponibilità nel Piano esecutivo di gestione, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta dell'Assessore competente o del Responsabile del Servizio.
5. Per ogni acquisizione in economia è individuato un Responsabile del procedimento in base all'articolo 8.

Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. In base al disposto dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia si effettuano:
in amministrazione diretta;
per cottimo fiduciario;
2. In caso di necessità si possono effettuare con sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

Articolo 3 - Limiti economici e criteri per gli interventi in economia

1. L'esecuzione di lavori in economia non può superare l'importo di 200.000,00 euro¹ mentre la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia sono ammesse per importi inferiori a 193.000,00 euro².
2. L'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia avverrà selezionando i soggetti idonei nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10.
3. L'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore a € 40.000,00 sono disciplinate rispettivamente dell'articolo 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Per i servizi tecnici si applicano le disposizioni del successivo articolo 7.

¹ Articolo 125, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

² Articolo 125, comma 9, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Lavori in economia

1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 125, comma 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti lavori in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli [articoli 55](#), 121, [122](#);
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- g) interventi di cui agli articoli 174, 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, resisi necessari ed indifferibili.

Articolo 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune relativi a:

arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, ivi compresi: mobili e soprammobili, tende, schermature frangisole, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);

libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

combustibile per il riscaldamento di immobili;
fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949 (Norme per l'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione);
forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
qualsiasi altra forniture necessaria per il funzionamento del Comune e per l'espletamento dei compiti di istituto.

Articolo 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo individuate negli allegati II. A e II. B al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 1633, e di seguito elencati:
servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
servizi di trasporto terrestre ed aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
servizi di telecomunicazione;
servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

³ Sono stati esclusi i servizi legali di cui all'allegato II. B al d. lgs. 163/2006, disciplinati da apposito Regolamento.

servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanzia di progetto o con finanziamento atipico; servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione; eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento; servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni; servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative; servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II. B - numero 27, «Altri servizi» - al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 5;

locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

servizi tecnici di cui all'articolo 7, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguiti in economia:

a) servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5;

b) qualsiasi altro servizio necessario per il funzionamento del Comune e per l'espletamento dei compiti di istituto.

Articolo 7 - Norme specifiche per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di cui all'allegato II. A al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio, prestazioni attinenti la geologia e la geotecnica, ivi compresi i sondaggi, la documentazione catastale, i rilievi e le misurazioni, le picchettazioni ecc.);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 euro, in base al disposto dell'articolo 91, commi 1 e 2, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), g\) e h\), dell'articolo 90](#) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#), dello stesso d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria diversi da quelli di cui al precedente comma 2, per importi pari o superiore a quarantamila euro e inferiori a 193.000 euro, in base al disposto dell'articolo 125, comma 11, primo periodo del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

4. In base al disposto dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e del [Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 - dell'AVCP](#), per i servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 8, applicando ai compensi, determinati in base alla Tariffe Professionali vigenti di cui al comma successivo, una riduzione fino ad un massimo del 30%.

5. Per la definizione dell'importo stimato dell'appalto possono essere utilizzate come base di riferimento le Tariffe professionali vigenti.

6. Non può essere affidato un incarico a soggetti ancorché idonei qualora:

- abbiano un contenzioso con il Comune di Agropoli e/o di incarichi che siano in contrasto con gli interessi del Comune medesimo e non si svincoli da tali incarichi;
- si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 38, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- abbiano in corso un altro incarico per conto del Comune di Agropoli, fatti salvi quei casi particolari che devono trovare adeguata motivazione nella Determinazione di affidamento.

7. L'importo dei corrispettivi e le modalità di liquidazione sono specificati nel contratto di incarico o nell'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo ammontare delle prestazioni svolte ma sempre sulla base dei criteri determinati prima dell'affidamento.

Articolo 8 - Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, in base alle disposizioni del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, anche con incarico conferito verbalmente.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento si applicano: le norme dell'articolo 91 (con specifico riferimento al comma 2) e dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni,

le norme della Parte II - Titolo VIII - Capo III - Lavori in economia, della Parte III - Titolo I, e della Parte IV - Titolo V - Capo II - Acquisizione di servizi e forniture in economia del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

le norme dell'articolo 17 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 24.04.12

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 24.04.12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli